



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Adottato con deliberazione giunta n. 37 del 16.07.2008

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Sede delle adunanze

Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari

Art. 4 - Maggioranza e minoranza

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del consiglio comunale

Art. 5 - Prima seduta del consiglio

Art. 6 - Convalida degli eletti

Art. 7 - Adempimenti della prima seduta

Capo II - Presidenza del consiglio comunale

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 9 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 10 - Gruppo misto

Art. 11 - Denominazione dei gruppi

Art. 12 - Presidenza dei gruppi consiliari

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 14 - Istituzione delle commissioni

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 - Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia

Art. 17 - Convocazione delle commissioni

Art. 18 - Pubblicità delle sedute delle commissioni

Art. 19 - Audizione delle commissioni consiliari

Art. 20 - Verbali delle commissioni consiliari

Art. 21 - Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia

Art. 22 - Commissioni straordinarie di studio

Art. 23 - Commissioni straordinarie di indagine

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 24 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo

Art. 25 - Diritto alla informazione

Art. 26 - Diritto di iniziativa

Art. 27 - Interrogazioni

Art. 28 - Interpellanze

Art. 29 - Mozioni

Art. 30 - Ordini del giorno

Art. 31 – Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 32 - Obbligo di presenza

Art. 33 - Obbligo del segreto

Art. 34 - Astensione facoltativa e obbligatoria

Capo III - Durata in carica

Art. 35 - Entrata in carica dei consiglieri

Art. 36 - Dimissioni dei consiglieri

Art. 37 - Decadenza dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Art. 38 - Avvisi di convocazione

Art. 39 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

Art. 40 - Contenuto degli avvisi di convocazione

Art. 41 - Elenco degli affari da trattare

Art. 42 - Seduta deserta

Art. 43 - Seconda convocazione

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 44 - Iniziativa e deposito dei documenti

Art. 45 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 46 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 47 - Apertura della seduta

Art. 48 - Sospensione e aggiornamento della seduta

Art. 49 - Norme generali sulla discussione

Art. 50 - Regole per la discussione delle proposte

Art. 51 - Disciplina degli interventi

Art. 52 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 53 - Presentazione degli emendamenti

Art. 54 - Discussione degli emendamenti

Art. 55 - Fatto personale

Art. 56 - Mozione d'ordine

Art. 57 - Chiusura della discussione

Art. 58 - Dichiarazioni di voto

Capo IV - Pubblicità delle sedute

Art. 59 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

Art. 60 - Presenze nelle sedute segrete

Art. 61 - Comportamento del pubblico

Capo V - Operazioni di votazione

Art. 62 - Sistemi di votazione

Art. 63 - Ordine delle votazioni

Art. 64 - Votazione palese

Art. 65 - Votazione segreta

Art. 66 - Voto limitato

Art. 67 - Calcolo della maggioranza

Art. 68 - Computo dei votanti

Art. 69 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

Art. 70 - Irregolarità nella votazione

Art. 71 - Parità di voti

Capo VI - Verbale delle sedute

Art. 72 - Verbale

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 73 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

Art. 74 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

Art. 75 - Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 76 - Esecutività delle deliberazioni

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 77 - Mozione di sfiducia

Art. 78 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri

Art. 79 - Linee programmatiche di governo

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 - Prima applicazione per le commissioni consiliari

Art. 81 - Abrogazione di norme

Art. 82 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

Art. 83 - Pubblicità del regolamento

Art. 84 - Rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dallo Statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia del consiglio comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma nella Sala Consiliare del Municipio.

2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. All'esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti

interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Comunale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di convocazione.

2. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione la seduta si prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 8

Attribuzioni del Presidente

1. Il Sindaco presiede e rappresenta il consiglio comunale, assicurando il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
3. In particolare il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale
 - b) riceve le proposte di deliberazione e ogni altro atto da iscrivere all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale; programma e convoca le sedute del consiglio, sentiti i capigruppo;
 - c) dirige i lavori del consiglio; modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - d) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

- e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
- g) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- h) insedia le commissioni e vigila sul loro funzionamento;
- i) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- j) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.
- k) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale

4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio Comunale, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal vice Sindaco.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 9

Composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri o il consigliere eletti in una medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro trenta giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire, se diverso da quello nelle cui liste sono stati eletti.
3. Nel corso del mandato non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a due
4. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto.
5. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del consiglio comunale; in caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto qualora ricorrano le condizioni minime per la sua costituzione. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del consiglio in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.

Art. 10

Gruppo misto

1. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto purchè raggiungano il numero minimo di due.

Art. 11

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari assumono la denominazione della lista con la quale si sono presentati agli elettori.
2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 12

Rappresentanza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Segretario Comunale entro dieci giorni dalla prima riunione del Consiglio Comunale neo-eletto; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Presidente del Consiglio Comunale ne ravvisi la necessità ovvero nel caso in cui lo richiedano almeno due capigruppo.
4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale informa il consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 14

Istituzione delle commissioni

1. Ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto, il consiglio comunale si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle commissioni consiliari; a tal fine il consiglio provvede alla costituzione delle seguenti commissioni:

- a) commissioni permanenti di garanzia, di indagine, di controllo e consultive, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente ciascuna per le materie ad essa demandate;
- b) commissioni straordinarie e temporanee di indagine e di studio sull'attività dell'amministrazione comunale e degli enti e aziende dipendenti dal comune.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni istituisce nel suo seno commissioni permanenti, determinando il loro numero, le materie di loro competenza ed il numero dei consiglieri che le compongono, tenendo conto del numero e della consistenza dei gruppi consiliari nonché dell'organizzazione dell'Ente; in ogni caso è costituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia di cui al successivo art. 21.

2. Le commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, e sono composte da consiglieri comunali scelti, secondo accordi tra i capi gruppo consiliari, tenendo conto della entità di ciascun gruppo; in caso di mancato accordo il consiglio procede alla elezione dei componenti ai sensi dell'art. 66.

3. Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vicepresidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla nomina.

4. Ai lavori delle commissioni consultive, ai sensi dell'art 30 comma 4 dello Statuto, partecipano, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum strutturale e funzionale della commissione stessa, anche cittadini estranei al Consiglio nel numero e con i requisiti definiti con l'atto deliberativo con cui sono istituite. Con il medesimo atto il Consiglio Comunale individua le modalità di designazione degli stessi nel rispetto dello Statuto. La nomina viene disposta dal Sindaco sulla scorta degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere esibizione di atti e documenti senza che sia loro posto il segreto d'ufficio. Le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

6. Per la validità delle sedute delle commissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni medesime.

7. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

Art. 16

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti, in quanto articolazioni del consiglio comunale, svolgono funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di trenta giorni dalla assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio Comunale può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal consiglio, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione.

3. Le commissioni, nelle materia di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 17

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta vi siano rilevanti argomenti di competenza del consiglio comunale che le riguardino.

2. Spetta al Presidente della commissione, anche su proposta dei singoli consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno 48 ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.

3. Esso va pure inviato, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori, ai capigruppo consiliari e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Art. 18

Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i seguenti casi:

a) quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti e demeriti, alla

condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento, su una o più persone;

b) qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 19

Audizione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione.

Art. 20

Verbali delle commissioni consiliari

1. Alle sedute delle commissioni partecipa il segretario comunale o un funzionario da lui designato, con il compito di redigere un sommario processo verbale.

2. Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 21

Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia

1. La presidenza della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia è riservata ai consiglieri di minoranza, che a tal fine comunicano al consiglio, nella seduta in cui il consiglio procede alla nomina della Commissione, il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto.

2. A detta Commissione, costituita ai sensi del precedente articolo 15 nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, sono attribuite le seguenti materie:

a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri;

b) questioni inerenti lo *status* dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;

c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del consiglio comunale;

d) questioni concernenti gli atti della Giunta;

e) ogni altro argomento che il consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione.

3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.

4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.

5. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.

6. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili.

Art. 22

Commissioni straordinarie di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il comune, il consiglio comunale può istituire commissioni straordinarie e temporanee di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 15.

2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:

a) il numero dei componenti;

b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;

c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;

d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente e del vicepresidente, valgono le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.

4. Le sedute delle commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

Art. 23

Commissioni straordinarie di indagine.

1. Qualora ne ravvisi la necessità il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri assegnati, può istituire al proprio interno, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari e seguendo le modalità di cui all'art. 66, commissioni straordinarie e

temporanee di indagine sull'attività della amministrazione comunale o degli enti e aziende dipendenti dal comune.

2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:

- a) la composizione della commissione;
- b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
- c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio;
- d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Presidente del consiglio il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto; per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili.

4. Le sedute delle commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 24

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.
4. I consiglieri hanno diritto di disporre presso la sede municipale di spazi attrezzati per l'espletamento della loro funzione, direttamente accessibili anche al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici.

Art. 25

Diritto alla informazione

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.

2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti formati o detenuti dal comune e dagli enti e dalle aziende dallo stesso dipendenti, sempre che il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone. All'uopo compileranno l'apposito modulo di richiesta documenti.

3. In ogni caso il diritto di informazione dei consiglieri dovrà essere temperato con le esigenze organizzative degli uffici comunali; nei casi in cui la richiesta di informazioni o di copie documentali comporti un'attività di ricerca e/o fotocopiatura consistente, i consiglieri concorderanno con i responsabili di Area tempi e modi per il soddisfacimento della stessa.

Art. 26

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel del successivo Titolo IV.

2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

Art. 27

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Presidente del Consiglio Comunale o l'assessore è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione.

3 Nel caso in cui si chiedo una risposta in consiglio comunale, il consigliere interrogante ha diritto di illustrarla all'assemblea per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Le risposte alle interrogazioni date in consiglio dal Sindaco o da un assessore non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte

dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a tre minuti.

5. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 28

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

2. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di esporla per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Dopo le risposte fornite dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di replicare per un tempo non superiore a tre minuti.

4. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di esporla e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 29

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 30

Ordini del giorno

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l'inizio della seduta consiliare al Presidente del Consiglio Comunale, che ne ammette l'esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 31

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 32

Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 33

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 34

Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Art. 35

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 36

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 37

Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del consiglio.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente del Consiglio Comunale gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente del Consiglio Comunale, previo parere non vincolante della Commissione Consiliare Permanente di Garanzia, iscrive all'ordine del consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.

4. Il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Art. 38

Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente del Consiglio Comunale, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale o di un quinto dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente del Consiglio Comunale entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.

3. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Art. 39

Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Artegna ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio:

a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via ordinaria (a tal fine non si computa il giorno della notificazione dell'avviso);

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.

Art. 40

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;

b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria ovvero di convocazione urgente;

c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);

d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;

e) la data dell'avviso;

f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 41

Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del consiglio.

4. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente del Consiglio Comunale previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 42

Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro 30 minuti da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 43

Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione; in tal caso, l'avviso di seconda convocazione verrà notificato ai soli consiglieri assenti in prima convocazione, almeno 24 ore prima della seduta.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 44

Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Presidente del Consiglio Comunale, alla giunta comunale, nonché ai singoli consiglieri.

2. Le proposte, complete dei pareri previsti dalla legge, ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri, almeno entro le ore 9.00 del secondo giorno lavorativo antecedente quello della riunione del consiglio comunale, fatte salve situazioni di particolare urgenza nelle quali, eccezionalmente, la documentazione potrà essere resa disponibile almeno 24 ore prima della seduta

Art. 45

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente del Consiglio Comunale accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente del Consiglio Comunale chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 46

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 47

Apertura della seduta

1. La seduta inizia con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
2. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del consiglio.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno vengono trattati dopo gli altri argomenti dell'ordine del giorno.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.

4. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente del Consiglio Comunale che può concedere la parola ai richiedenti dopo l'approvazione dei verbali.

Art. 48

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.

2. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.

3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 49

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.

2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione concedendo la parola ai consiglieri.

3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.

4. Il Presidente del consiglio comunale può autorizzare i Responsabili di area a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

5. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione la proposta.

Art. 50

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente del Consiglio Comunale il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 51

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il consigliere relatore, il Presidente del Consiglio Comunale o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; ai componenti della giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il consigliere che abbia predisposto e letto un intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 52

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente del Consiglio Comunale ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente del Consiglio Comunale per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 53

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dai consiglieri o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la segreteria comunale di norma almeno 24 ore prima della seduta; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile di area e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente del Consiglio Comunale informa il consiglio del parere reso.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 54

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio Comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente del Consiglio Comunale si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 55

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti esterni della giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 56

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozioni d'ordine decide il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del segretario; il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 57

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente del Consiglio Comunale quando non vi sono altre richieste di parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 58

Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Pubblicità delle sedute

Art. 59

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 60

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 61

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale ed interviene solo su sua richiesta.

Capo V - Operazioni di votazione

Art. 62

Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 45.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con

deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 63

Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento,;
- b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento;
- c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;
- d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;
- e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 64

Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 65

Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente del Consiglio Comunale, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 66

Voto limitato

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 67

Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 68

Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;

b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 69

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".

Art. 70

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio Comunale può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 71

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VI - Verbali delle sedute

Art. 72

Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente del Consiglio Comunale le sottopone al voto del consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

6. Il processo verbale è curato dal Segretario comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 73

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.

2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.

3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario comunale.

Art. 74

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.

2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 75

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

Art. 76

Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge.

2. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 77

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.

3. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il Sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

Art. 78

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Art. 79

Linee programmatiche di governo

1. Il consiglio, nei modi stabiliti dallo Statuto, partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche risultanti dal documento predisposto dal Sindaco a norma degli artt. 42 e 46 del T.U.E.L.

2. A tal fine ciascun consigliere può presentare appositi emendamenti che contengano integrazioni, adeguamenti e modifiche del documento di cui al comma 1; tali emendamenti debbono essere depositati, entro il terzo giorno precedente la seduta consiliare convocata per l'esame del documento stesso, copia viene trasmessa, a cura degli uffici, anche ai capigruppo consiliari.

3. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale, al fine di consentire al consiglio di procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, convoca una seduta sull'argomento ogniqualvolta si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata, ovvero nel caso in cui lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati; la Giunta, in tale sede, è tenuta a riferire sullo stato di realizzazione delle azioni e dei progetti ricompresi nel documento programmatico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80

Prima applicazione per le commissioni consiliari

1. Il consiglio provvede alla prima costituzione della Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 81

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal "Regolamento interno per il funzionamento del consiglio comunale", approvato con deliberazione consiliare n. 312 del 1950; con la stessa decorrenza la corrispondente deliberazione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 82

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 83

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 84

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, alle leggi regionali, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.